

# VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

(D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017)

*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23). Vigente al: 31-05-2017*

*"La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*

*La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.*

*La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).*

*Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.*

*Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni [...].*

*L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi [...]" (D.lgs n. 62/2017).*

Il Collegio dei Docenti ha il compito di definire **modalità e criteri della VALUTAZIONE**, per assicurarne omogeneità, equità e trasparenza, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, esplicitando tali criteri all'interno del PTOF (*Piano Triennale dell'Offerta Formativa*).

La valutazione, periodica e finale, è effettuata dai Consigli di Classe/team docenti, presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

*"(...) agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati*

*dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curriculum. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine [...]. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni...".*

*(Indicazioni nazionali per il curriculum, D.M. 254/2012).*

## **LA VALUTAZIONE NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RANICA (BG)**

L'I.C. "Maria Piazzoli" di Ranica (BG) ha adottato da diversi anni la scansione quadrimestrale (delibera del primo Collegio Docenti Unitario di ogni anno scolastico), con scadenza 31 gennaio per il primo quadrimestre e 8 giugno per il secondo. Pertanto, le fasi della valutazione degli alunni sono organizzate secondo la seguente articolazione temporale:

	<b>Valutazione</b>
Settembre / Ottobre	Rilevazione degli apprendimenti iniziali
Fine I quadrimestre	Valutazione intermedia
Inizio II quadrimestre	
Fine II quadrimestre	Valutazione finale
Fine II quadrimestre	Valutazione certificativa (classe V scuola Primaria e classe III scuola Secondaria di primo grado)
<b>Per le classi III della Scuola Secondaria</b>	
Fine II quadrimestre	Esame di Stato

## A) LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell'Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo.

La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull'azione educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell'attività didattica, tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini.

La valutazione del livello raggiunto viene concordata dalle insegnanti di sezione, dopo un confronto delle osservazioni e della documentazione raccolta, basandosi sui traguardi (L. 107 del 13 luglio del 2015) e obiettivi dei Campi d'Esperienza, inseriti nella Programmazione Didattica Educativa.

Indicatori	Strumenti	Tempi	Livelli	Documenti
<b>Conquista dell'autonomia:</b>  Socio-ambientale  come scoperta e capacità di scelta  come rispetto di sé, degli altri, delle opinioni altrui	<b>Osservazioni in itinere</b>	Inizio anno	<b>OR= obiettivo raggiunto</b>  mostra padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità	Anamnesi per 3 anni  Situazione iniziale di sezione  Colloqui individuali
<b>Maturazione dell'identità:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Corporeo</li> <li>● Intellettivo</li> <li>● Relazionale</li> <li>● Partecipazione</li> </ul>	<b>Osservazione e ascolto:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Individuali</li> <li>● in piccolo gruppo</li> <li>● in grande gruppo</li> <li>● in situazione</li> <li>● conversazioni: libere, guidate</li> </ul>	Primo quadrimestre	<b>OPR= obiettivo parzialmente raggiunto</b>  mostra di possedere conoscenze e abilità	Verifica primo quadrimestre
<b>Sviluppo delle competenze:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Abilità sensoriali</li> <li>● Percettive</li> <li>● Motorie</li> <li>● Linguistiche</li> <li>● Espressive</li> <li>● Intellettuali</li> </ul>	<b>Prove di realtà</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Attività guidate</li> <li>● Attività organizzate</li> <li>● Gioco spontaneo</li> </ul>	Secondo quadrimestre	<b>ODR= obiettivo da raggiungere</b>  guidato svolge compiti semplici in situazioni note	Verifica secondo quadrimestre  Colloqui individuali
<b>Partecipazione:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● attiva</li> <li>● passiva</li> </ul>	<b>Documentazione:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Disegni</li> <li>● Cartelloni</li> <li>● Foto - filmati</li> <li>● Registrazioni</li> </ul>			Profili di fine anno 3-4 -5 anni <i>Screening</i> finali per i bambini di 5 anni

## **B) LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni **nella Scuola Secondaria di I grado**, compresa la valutazione dell'Esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle *Indicazioni Nazionali per il curricolo*, è espressa con votazioni in decimi (per indicare i differenti livelli di apprendimento).

I criteri di valutazione restano quelli a suo tempo determinati dal Collegio Docenti, così come la valutazione specifica degli apprendimenti.

**Nella scuola primaria**, dall'anno scolastico 2020/2021, ai sensi del D.L. 08.04.2020 convertito in Legge 06.06.2020 n.41, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi di questo ordine, per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza prot.172 del 04.12.2020 dal Ministero dell'Istruzione e ss. mm. ii.

Le Indicazioni Nazionali 2012, così come sono declinate nel "Curricolo per Competenze UE" d'Istituto e nelle programmazioni annuali delle singole classi, costituiscono i documenti di riferimento principali per definire gli obiettivi di apprendimento oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina.

- 1) La valutazione è effettuata collegialmente** dal Consiglio di Classe (o dal *team* docenti) ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
- 2)** Sono, altresì, oggetto di valutazione le **attività svolte nell'ambito di "Educazione Civica"**, L. 20 agosto 2019, n. 92 fermo restando quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
- 3) La valutazione del comportamento** degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un *giudizio sintetico* riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
- 4)** I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
- 5)** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'**Insegnamento della Religione Cattolica**, la valutazione delle **attività alternative**, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è

resa su una nota distinta con **giudizio sintetico** sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

- 6) Le operazioni di scrutinio sono **presiedute dal Dirigente Scolastico** o da docente suo delegato.
- 7) Ai fini della **validità dell'anno scolastico**, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti (3/4) del monte ore annuale personalizzato**, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.
- 8) Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i **casi eccezionali**, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- 9) Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale del primo ciclo di istruzione.

### **Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria**

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado) anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, **nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa**, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono **non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva** solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Le indicazioni del *D.lgs 13 aprile 2017, n.62* (decreto attuativo della Legge 107/2015) fornisce opportune specificazioni al riguardo.

## Indicatori per la valutazione della Scuola Primaria

Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal docente, ovvero collegialmente, dai docenti contitolari della classe. Nel corso di ogni quadrimestre i docenti curano la registrazione di informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di ciascun alunno. La valutazione viene determinata sulla base dei seguenti indicatori che corrispondono ai livelli di apprendimento previsti dalla Nuova Normativa sulla Valutazione da applicare dall'a.s. 2020/2021 secondo il criterio della gradualità:

DESCRITTORI	LIVELLO DI APPRENDIMENTO
<p>Conseguimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari</p> <p>Avvio di un metodo di lavoro autonomo e personale</p>	<p><b>Avanzato</b></p> <p>L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità</p>
<p>Conseguimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari</p>	
<p>Conseguimento completo degli obiettivi disciplinari</p>	<p><b>Intermedio</b></p> <p>L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo</p>
<p>Conseguimento complessivo degli obiettivi disciplinari</p>	
<p>Conseguimento essenziale degli obiettivi disciplinari</p>	<p><b>Base</b></p> <p>L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità</p>
<p>Conseguimento parziale degli obiettivi disciplinari</p>	<p><b>In via di prima acquisizione</b></p> <p>L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente</p>
<p>Conseguimento di alcuni obiettivi disciplinari</p>	

## **Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di 1° grado**

Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal D.lgs. n.62/2017.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, **con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo.**

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il voto dell'insegnante di IRC (*Insegnamento Religione Cattolica*) è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR del 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le Attività alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica (AIRC), per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante ai fini dell'ammissione alla classe successiva, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Condizioni per **l'ammissione** alla classe successiva nella Scuola Secondaria di primo grado saranno le seguenti:

- a) aver frequentato almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, salvo eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa (D.lgs. n. 62/2017). Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.
- b) non aver riportato valutazioni insufficienti in n. 5 o più discipline o gravemente insufficienti in n. 3 o più discipline (delibera n. 27 del Collegio Docenti Unitario del 29.10.2019)
- c) in caso di deroga alle insufficienze plurime, aver frequentato con impegno i percorsi di recupero attivati dalla scuola
- d) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato prevista dall'art 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249

Il **voto di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo** sarà espresso dal Consiglio di Classe in **decimi**, considerando il percorso scolastico compiuto dagli alunni.

(Approfondimento al paragrafo n. 4: *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*)

## **Indicatori per la valutazione nella Scuola Secondaria di primo grado**

Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione è responsabilità del Consiglio di Classe con la sola componente docente, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il Consiglio di Classe opera nell'ambito delle scelte e degli indirizzi definiti dal Collegio dei Docenti.

Come per la scuola Primaria, nel corso di ogni quadrimestre i docenti devono avere cura di registrare informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di ciascun alunno, di attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di rinforzo e di recupero, al fine di favorire il successo formativo. Il Collegio dei Docenti ha adottato i seguenti indicatori dei traguardi di competenza da raggiungere:

<b>Voti</b>	<b>% prove oggettive</b>	<b>DESCRITTORI</b>	<b>LIVELLO DI COMPETENZE</b>
10	98-100	Conseguimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari	<b>Avanzato</b>  L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze ed abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli
9,5	93-97	Elaborazione di un metodo di lavoro approfondito e personale	
9	88-92	Conseguimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari	<b>Intermedio</b>  L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze ed abilità acquisite
8,5	83-87		
8	78-82	Conseguimento completo degli obiettivi disciplinari	
7,5	73-77		
7	68-72	Conseguimento complessivo degli obiettivi disciplinari	<b>Base</b>  L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese
6,5	63-67		
6	58-62	Conseguimento essenziale degli obiettivi disciplinari	<b>Iniziale</b>  L'alunno/a se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note
5,5	53-57	Conseguimento parziale degli obiettivi disciplinari	
5	48-52	Conseguimento parziale degli obiettivi disciplinari	
4,5	43-47		
4	0-42		



**Criteria per la formulazione del livello globale di maturazione dell'alunno e corrispondenti descrittori della valutazione comportamentale nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo grado**

<b>P R O C E S S O</b>	<b>Auto no mia</b>	<b>SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</b>
		<b>COMPORAMENTO SOCIALE RISPETTO AL COMPITO</b>	
		<b>Inserimento nella nuova realtà scolastica</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'alunno arriva in orario</li> <li>2. L'alunno porta il materiale necessario</li> <li>3. L'alunno utilizza le attrezzature in modo corretto (proprie ed altrui)</li> <li>4. L'alunno svolge incarichi e compiti in modo costante</li> <li>5. L'alunno riordina l'aula al termine del lavoro</li> <li>6. L'alunno mantiene ordinata la propria postazione di lavoro</li> </ol>
<b>P R O C E S S O</b>	<b>Re spon sa bili tà e par te ci pa zio ne</b>	<b>RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA</b>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relazioni con i compagni</li> <li>2. Relazioni con gli insegnanti</li> <li>3. Collaborazione</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'alunno assume un comportamento corretto ed educato verso compagni ed insegnanti</li> <li>2. L'alunno riconosce e rispetta il ruolo degli adulti</li> <li>3. L'alunno alza la mano e rispetta il proprio turno</li> <li>4. L'alunno si comporta correttamente nei momenti destrutturati della giornata scolastica</li> <li>5. L'alunno rispetta l'ambiente scolastico e la sua organizzazione</li> </ol>
		<b>PARTECIPAZIONE</b>	
<b>LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI</b>	<b>METODO DI STUDIO MATURATO, CONSAPEVOLEZZA E PROGRESSI</b>		
	1. Metodo di studio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'alunno presta <b>attenzione</b> durante le attività</li> <li>2. L'alunno <b>ascolta</b> l'adulto educatore per tempi adeguati</li> <li>3. L'alunno <b>utilizza il tempo</b> in modo funzionale al lavoro</li> <li>4. L'alunno <b>utilizza strategie</b> per favorire la concentrazione</li> <li>5. L'alunno <b>segue le procedure e le strategie</b> fornite dagli insegnanti</li> </ol>	

### 3) RILEVAZIONI NAZIONALI DEGLI APPRENDIMENTI (INVALSI)

#### Scuola Primaria

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in **Italiano, Matematica** in coerenza con le *Indicazioni Nazionali per il curricolo*. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di Scuola Primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, **cui si aggiunge la rilevazione di Inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.**

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'Istituto. Per la rilevazione di Inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il *Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue*.

Le rilevazioni degli apprendimenti **contribuiscono al processo di autovalutazione** delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

#### Scuola Secondaria di 1° grado

INVALSI (nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213) effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, *computer based*, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in **italiano, matematica e inglese** in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della Scuola Secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il *Quadro comune di riferimento europeo per le lingue*, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prove si svolgono entro il mese di **aprile** e la relativa **partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione**. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati (valutati dal Consiglio di Classe) è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Le prove supportano il **processo di autovalutazione** delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

#### 4) ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

*Documento redatto sulla base della normativa vigente: D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017; D.M. 741 del 3 ottobre 2017; Documento di orientamento per la redazione della prova di italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo del Gruppo di lavoro nominato con D.M. 10 luglio 2017, n.499; Nota MIUR 1865 del 10 ottobre 2017; Nota MIUR 312 del 9 gennaio 2018; Nota MIUR 7885 del 09 maggio 2018*

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa.

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la *Commissione d'Esame*, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del Consiglio di Classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di **Presidente il Dirigente Scolastico** (o un docente collaboratore del Dirigente, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza/impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica).

L'Esame di Stato è costituito da **tre prove scritte** e da un **colloquio**, valutate con votazioni in decimi. La Commissione d'Esame predispone le prove d'Esame ed i criteri per la correzione e la valutazione sulla base della normativa vigente in materia.

#### **Ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**

I Consigli di Classe procederanno all'**ammissione** dei candidati all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) per coloro che abbiano frequentato almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, salvo eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (a condizione che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa). L'impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione automatica all'Esame (*D.lgs n. 62/2017*). Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (la prova Invalsi diventa un requisito di ammissione, anche per i candidati privatisti che la sostengono presso la scuola statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.);
- d) la frequenza, con esito positivo nell'impegno, dei percorsi di recupero attivati in corso d'anno dalla scuola (Rif. Collegio Docenti Unitario del 25.01.2018, punto n. 5) in caso di insufficienze plurime.
- e) L'ammissione dell'alunno all'Esame di Stato potrà essere disposta dal Consiglio di Classe anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Tuttavia, nella eventualità di un'ammissione comunque deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento dei traguardi di competenza, il Consiglio di Classe trasmetterà alla famiglia la motivazione della scelta operata.

L'esito del percorso di ciascun alunno (giudizio di Ammissione), contenuto nella scheda di valutazione, sarà accompagnato dalla descrizione sintetica del LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE dell'alunno. Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è un'anticipazione del voto finale, che sarà conseguito solo al termine dell'esame di Stato.

### **Il giudizio di idoneità**

Il voto di ammissione all'Esame sarà espresso dal Consiglio di classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio Unitario dei docenti (Rif. Art. 6, comma 5, art. 8 *D.lgs. 62/2017 D.M. 741/2017* e *C.M. 1865/2017*).

Con riferimento ad alunni che abbiano ripetuto una o più classi nel corso della scuola secondaria di 1° grado, si prenderanno in considerazione solo gli anni frequentati con esito positivo.

Con riguardo a casi di alunni che abbiano frequentato parzialmente la scuola secondaria di 1° grado presso l'IC "Maria Piazzoli" di Ranica (BG), si procederà come segue:

- non verranno presi in considerazione gli anni scolastici frequentati totalmente all'estero;
- verranno presi in considerazione gli anni scolastici frequentati in Italia in scuole del circuito pubblico statale e paritario, ove le relative informazioni siano disponibili o comunque sopraggiungano entro la data del 31 maggio dell'anno relativo alla classe terza (scheda di valutazione in originale esibita dalla famiglia).

In assenza di tali informazioni il giudizio del Consiglio di Classe si formulerà sulla base dei dati a disposizione relativi al periodo di frequenza dell'alunno presso l'I.C. di Ranica (BG).

Il *giudizio di idoneità* risulterà dai due criteri a seguire:

- 1) dalla media ponderata triennale dei voti, secondo criteri deliberati dal Collegio Docenti Unitario
- 2) al fine di valorizzare il percorso formativo complessivo dell'alunno, il Consiglio di Classe potrà decidere a maggioranza di arrotondare la media ottenuta per il voto di idoneità all'unità successiva.

Il *giudizio di idoneità*, dunque, **non sarà una mera media matematica**, ma risulterà anche dalla valutazione del percorso personale dell'alunno, considerati i suoi progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti, nonché le Competenze di cittadinanza (solidarietà, rispetto delle regole, partecipazione).

### **Le prove d'Esame**

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dell'alunno secondo le *Indicazioni Nazionali per il curricolo*, saranno:

- a) prova scritta **di Italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua

b) prova scritta relativa alle **competenze logico matematiche**

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in **una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.**

Il **colloquio** sarà finalizzato alla valutazione delle conoscenze descritte nel profilo finale dell'alunno, secondo le Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e delle competenze nelle lingue straniere.

Per il percorso ad Indirizzo Musicale, nell'ambito del colloquio sarà effettuata anche una prova pratica di strumento.

### **La valutazione finale complessiva**

La Commissione d'Esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il **voto di ammissione** e la **media dei voti delle prove e del colloquio**. L'Esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi (6/10).

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi (10/10) potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

L'esito dell'Esame per i candidati privatisti terrà conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Per le alunne e gli alunni assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, la Commissione predisporrà una sessione suppletiva d'Esame.

**Gli esiti finali degli Esami saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo della scuola.**

## **5) LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE D.M. 742/2017**

La certificazione delle Competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave europee e delle competenze di "Educazione Civica" progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche durante l'orientamento degli stessi verso la Scuola Secondaria del secondo ciclo. La certificazione è rilasciata **al termine della Scuola Primaria e del primo ciclo di istruzione** e ciascun traguardo di competenza, certificato da parte del Consiglio di Classe/*Team* docente con l'espressione di un livello conseguito da parte dell'alunno (A=avanzato, B=intermedio, C=base, D=in via di prima acquisizione/iniziale) non coincide necessariamente con la valutazione disciplinare, ma esprime una valutazione globale delle competenze conseguite, derivata dalla raccolta dei livelli raggiunti in prove oggettive e osservazioni effettuate da parte dell'intero Consiglio/*team* dei docenti.

I traguardi di Competenza in uscita dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di Primo grado specifici sono contenuti nel D.M. n. 254 recante "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" emanato il 16.11.2012 e riferito alle Competenze chiave europee del 18.12.2006.

I **modelli** nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati dall'a.s. 2017/2018 con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle *Indicazioni nazionali per il curricolo* della scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo di istruzione
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

## **6) VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

La valutazione degli alunni con **disabilità certificata** frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della **Legge 5 febbraio 1992 n. 104**. Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del D.lgs 16 aprile 1994 n. 297.

L'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**. Le indicazioni più aggiornate al riguardo sono quelle fornite dal decreto 92/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, che è entrato in vigore il 12 settembre 2019, con particolare riferimento alle migliori strategie di inclusione e personalizzazione dei percorsi educativi.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate (INVALSI). Il Consiglio di Classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, **predispone specifici adattamenti** della prova **ovvero l'esonero** della prova.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di Esame al termine del primo ciclo di istruzione con **l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici**, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (PEI).

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e **all'assistenza eventualmente prevista** per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di

apprendimento iniziali. **Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame e del conseguimento del diploma finale.**

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli Esami viene rilasciato un **attestato di credito formativo**. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

## **7) VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

Per le alunne e gli alunni con *disturbi specifici di apprendimento (DSA)* certificati ai sensi della **Legge 8 ottobre 2010 n. 170**, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'Esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il *piano didattico personalizzato (PDP)* predisposto dal *team* docenti nella Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di primo grado.

Per la valutazione degli alunni con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle **misure dispensative** e degli **strumenti compensativi**, indicati nel *piano didattico personalizzato (PDP)*. Per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA **tempi più lunghi di quelli ordinari**. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in *comorbilità* con altri disturbi o patologie (risultanti dal certificato diagnostico) gli alunni, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di Classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato. In sede di Esame di Stato gli alunni sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame e del conseguimento del diploma. Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di Classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

## **8) VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON BES**

In relazione alla **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** recante "**Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica**", alla **Circolare ministeriale del 6 marzo 2013**, e alle successive **Note del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013**, la Scuola può elaborare un documento PDP per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, qualora lo ritenga necessario. Per le alunne e gli alunni con BES la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'Esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il *piano didattico personalizzato (PDP)* predisposto dal *team* docenti nella Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di primo grado.

## **9) VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI NAI-STRANIERI (Nuovi Arrivi in Italia)**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE NAI-STRANIERI:**

**La valutazione per ogni singola disciplina e quella finale di ammissione alla classe successiva sarà coerente con quanto delineato nel PDP e terrà conto:**

- **del PDP e degli obiettivi disciplinari indicati e raggiunti**
- **delle attività integrative seguite dall'alunno**
- **della motivazione**
- **dell'impegno**
- **dei progressi in italiano L2**
- **dei progressi nelle discipline**
- **delle potenzialità dell'alunno**
- **delle competenze acquisite**
- **della previsione di sviluppo linguistico**